

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 17 luglio 2003.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 luglio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

REALACCI: « Disposizioni per il recepimento e l'attuazione della direttiva 2002/91/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente il rendimento energetico nell'edilizia » (4164);

PERROTTA ed altri: « Istituzione del Museo della ceramica della regione Campania » (4165);

PERROTTA ed altri: « Istituzione del Museo della flora e della fauna del mare Mediterraneo » (4166);

PERROTTA ed altri: « Istituzione del Museo della produzione alimentare della regione Campania » (4167);

PERROTTA ed altri: « Istituzione del Museo della produzione vetraria della regione Campania » (4168);

PERROTTA ed altri: « Istituzione del Museo enologico della regione Campania » (4169);

PERROTTA ed altri: « Istituzione del Museo dell'arte moderna della regione Campania » (4170);

PERROTTA ed altri: « Istituzione del Museo della canzone napoletana » (4171);

PERROTTA ed altri: « Istituzione del Museo del mare della regione Campania » (4172);

PERROTTA ed altri: « Istituzione del Museo della pittura dell'Ottocento napoletano » (4173);

PERROTTA ed altri: « Istituzione del Museo dell'arte orafa della regione Campania » (4174);

PERROTTA ed altri: « Istituzione del Museo della pasta alimentare della regione Campania » (4175);

PERROTTA ed altri: « Disposizioni per l'integrazione al trattamento minimo pensionistico » (4176);

BRESSA ed altri: « Modifiche all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa » (4177);

PISTONE ed altri: « Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in materia di dismissione degli immobili appartenenti al patrimonio pubblico » (4178);

PATARINO ed altri: « Disposizioni in materia di concessione del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori delle ex compagnie portuali » (4179).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 16 luglio 2003 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

« Disposizioni in materia di editoria e di diffusione della stampa quotidiana e periodica » (4163).

Sarà stampato e distribuito.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 3899, d'iniziativa dei deputati MARTELLA ed altri, ha

assunto il seguente titolo « Istituzione dei contratti di ricerca e di insegnamento universitario ».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 1 della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW) del 10 ottobre 1980, adottato a Ginevra il 21 dicembre 2001 » (4110) *Parere delle Commissioni I e IV.*

VII Commissione (Cultura):

BURANI PROCACCINI: « Disposizioni in favore delle Università » (3479) *Parere delle Commissioni I e V;*

MARTELLA ed altri: « Istituzione dei contratti di ricerca e di insegnamento universitario » (3899) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

XI Commissione (Lavoro):

PAOLETTI TANGHERONI ed altri: « Misure in favore delle donne lavoratrici come strumento di sostegno della famiglia » (3976) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

XII Commissione (Affari sociali):

« Misure per la tutela giudiziaria dei disabili vittime di discriminazioni » (4129) *Parere delle Commissioni I, II, XI e XIV.*

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale del Piemonte, con lettera in data 10 luglio 2003, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 23 giugno 2003, relativo all'approvazione di stanziamenti per la ricerca e per combattere le neoplasie cerebrali.

Questa documentazione sarà trasmessa alla VII Commissione (Cultura) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento recante modifiche ed integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, e istituzione degli uffici di diretta collaborazione dei vice ministri delle attività produttive (259).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regola-

mento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 agosto 2002. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 25 luglio 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 16 luglio 2003, pagina 35, seconda colonna, sopprimere la diciottesima riga; pagina 59, seconda colonna, sopprimere la ventitreesima riga; pagina 125, seconda colonna, ottava riga, sostituire la parola: « orario » con la seguente: « carico ».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 2003, N. 151, RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (4118)

(A.C. 4118 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4118 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 01.3 e 01.4 Tuccillo, 1.1 Osvaldo Napoli, 1.17 Duca, 1.20 Pasetto, 2.7 Ruggia, 3.40 Pasetto, 6-bis.1 Osvaldo Napoli, 7.10 Ferro, 7.81 Carbonella, 7.82 e 7.98 Giachetti, 7.99 Pasetto e sugli articoli aggiuntivi 1.02 e 1.05 Albonetti, 1.06 Gibelli, 6-quinquies.01 Realacci, 6-quinquies.06 Buontempo, 6-quinquies.013 e 6-quinquies.014 Lusetti e 7.01 della Commissione, in quanto suscettibili di deter-

minare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4118 - Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Modifiche alle disposizioni inerenti l'espletamento dei servizi di polizia stradale, le

norme per la costruzione delle strade e le norme di equipaggiamento dei veicoli).

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d) è inserita la seguente: « *d-bis*) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza e relativamente alle strade di competenza, fatti salvi gli accordi tra gli enti locali; »;

b) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: « *f-bis*) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto ».

2. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « solo per le strade esistenti » sono sostituite dalle seguenti: « solo per specifiche situazioni »;

b) le parole: « l'adeguamento » sono sostituite dalle seguenti: « il rispetto ».

3. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti ».

ARTICOLO 2.

(Modifiche alle norme inerenti la guida dei veicoli).

1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 nel primo periodo la parola: « motocarrozzetta » è sostituita

dalle seguenti: « tricicli, quadricicli »; il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

b) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

« *8-bis*. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo 119, comma 10, lettera c) ».

2. Il comma 6 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi ».

3. All'articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali, sono valide per la guida dei veicoli per i quali è richiesto il certificato di idoneità alla guida di cui all'articolo 116 »;

b) al comma 3 le parole: « Chiunque, munito di patente di categoria B, C o D guida un autoveicolo » sono sostituite dalle seguenti: « Chiunque, munito di patente di

categoria A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo ».

4. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 nel primo periodo, le parole: « di cui all'articolo 116, comma 8, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 116, commi 8 e 8-*bis*, »;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-*bis* e 4, dalle Autorità diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovrà confermare la patente ai sensi del comma 5 »;

c) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI ».

5. Il comma 4 dell'articolo 129 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo ».

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 130 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all'interessato ».

7. All'articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell'Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall'articolo 93, a condizione che al momento dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia »;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo, successivamente all'accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dell'articolo 93 ».

ARTICOLO 3.

(*Modifiche alle norme di comportamento*).

1. All'articolo 143 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11 le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da euro 68,25 a euro 275,10 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 »;

b) al comma 12 le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1083,60 ».

2. Al comma 10 dell'articolo 145 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro da euro 137,55 a euro 550,20 ».

3. All'articolo 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 »;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI ».

4. All'articolo 148 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 15 le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55 »

sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 »;

b) al comma 15, in fine, è aggiunto il seguente periodo: « Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI »;

c) al comma 16, nel primo periodo, le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 »;

d) al comma 16, nel secondo periodo, le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1083,60 »;

e) al comma 16 il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente è da due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi ».

5. All'articolo 151 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale; »;

b) al comma 1 la lettera p) è sostituita dalla seguente:

« p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli; »;

c) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:

« p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;

p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l'avanti destinato a rendere più facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna;

p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a quella parte della strada situata in prossimità dell'angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso è in procinto di curvare;

p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che può essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante;

p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all'articolo 177;

p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità, sui mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica ».

6. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d'ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna »;

b) i commi 1-bis, 1-ter e 2 sono soppressi.

7. All'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti »;

b) al comma 2 nel terzo periodo le parole: « nei casi indicati dall'articolo 152, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « nei casi indicati dal comma 1 »;

c) al comma 4 nel secondo periodo le parole: « in deroga al comma 1, punto b) » sono sostituite dalle seguenti: « in deroga al comma 1, »;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza »;

e) al comma 6 le parole: « nelle ore e nei casi indicati nell'articolo 152, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « nelle ore e nei casi indicati nel comma 1, ».

8. Al comma 2 dell'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento ».

9. Dopo il comma 4 dell'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 4-bis Nei casi indicati dal comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti o luminosi per rendere visibile il soggetto che opera ».

10. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al condu-

cente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione »;

b) al comma 3 la parola: « motocicli » è sostituita dalle seguenti: « veicoli di cui comma 1 »;

c) nel comma 6 le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 ».

11. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:

a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;

b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento »;

c) al comma 2 le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 »;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI ».

12. All'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 »;

b) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI »;

c) al comma 9 le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55 ».

13. Al comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 ».

14. All'articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 »

sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 »;

b) al comma 5 le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 »;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa prescritti è contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4 e 5 sono ridotte alla metà »;

d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 5-bis e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, disponendo che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario; del ritiro e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate. Trascorso il periodo indicato la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo, previa espressa annotazione sul ver-

bale di contestazione della violazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 216 »;

e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa da cui il conducente dipende, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di una attività commerciale ».

15. All'articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa prescritti è contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono ridotte alla metà »;

c) al comma 4 le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 »;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Nei casi previsti dai commi 3 e 3-bis l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, disponendo che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario; del ritiro e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate. Trascorso il periodo indicato la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo, previa espressa annotazione sul verbale di contestazione della violazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 216 »;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa da cui il conducente dipende, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di una attività commerciale ».

16. All'articolo 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Cronotachigrafo e limitatore di velocità »;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modifica-

zioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità »;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis* Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 3200. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocità »;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o di cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro 2754,15 »;

e) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-*bis*. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalità del limita-

tore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido »;

f) al comma 7 le parole: « la circolazione di veicolo con cronotachigrafo mancante o manomesso » sono sostituite dalle seguenti: « la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante o manomesso »;

g) al comma 9 le parole: « Alle violazioni di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-*bis* »;

h) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-*bis* riguardi l'alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI ».

17. Il comma 6 dell'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto ed un documento di riconoscimento ».

18. Al comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 ».

19. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto e la corresponsione del premio di assicurazione non è dovuta

quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, provveda alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Si applica l'articolo 13, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 e corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi, l'organo di Polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213 ».

ARTICOLO 4.

(Modifiche alle norme inerenti gli illeciti amministrativi e relative sanzioni).

1. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: « Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato

dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data precedente in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;

b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;

c) sorpasso vietato;

d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n.121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, come modificato dall'articolo 7, comma 9;

g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

In altri casi in cui non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere *b)*, *f)* e *g)* non è necessaria la presenza degli organi di Polizia qualora l'accertamento avviene mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate »;

c) al comma 3 dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione ».

2. All'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 il secondo periodo è abrogato; nel terzo periodo le parole: « o del rilascio del documento fideiussorio » sono soppresse; nell'ultimo periodo le parole: « l'una e l'altro sono versati » sono sostituite dalle seguenti: « la cauzione è versata »;

b) al comma 2-*bis* dopo le parole: « Stato membro dell'Unione europea » sono inserite le seguenti « o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-*bis* viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni ».

3. All'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo »;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2 ».

ARTICOLO 5.

(Sostituzione dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. L'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool). — 1. È vietato guidare in stato di